

**Schema di regolamento recante  
“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale  
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,  
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.**

Nuovo articolo concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 28 gennaio 2009 che  
sostituisce integralmente i precedenti articoli 1-2-3

**Art. 1**

1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con l'intesa, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 64 comma 4-*quinquies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 133/2008.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri previsti ai sensi del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012 che andrà condiviso con le Regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa ai sensi dell'art. 64, comma 4-*quinquies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
3. Sino alla stipula dell'intesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi la disciplina vigente con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

## ***Testo precedente***

### ***Art. 1 – Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome***

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le istituzioni scolastiche, acquiscono o mantengono l'autonomia, in presenza di un numero di alunni compreso, nell'ultimo quinquennio, tra 500 e 900 unità. Tali parametri sono inderogabili ai fini dell'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali e dell'efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.

2. Per le scuole, per gli istituti, per gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado comprendenti corsi o sezioni di diverso ordine insistenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal comma 1 può essere ridotto, di norma, fino a 300 alunni, fatta salva la piena fruizione del diritto allo studio.

3. Nelle località di cui al comma 2 che si trovino in condizioni di particolare isolamento sono costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

4. Il limite massimo di 900 alunni non si applica agli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica o ad istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.

5. Nell'ambito dei parametri minimi e massimi stabiliti dai commi 1 e 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita sulla base degli elementi di seguito indicati:

- a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
- b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza.

6. Nella organizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo. Al fine di assicurare la più efficace rispondenza tra le tipologie degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado e le caratteristiche e le esigenze dei territori di riferimento, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non rientrano, separatamente, nei parametri di cui ai commi 1 e 2 e insistono sullo stesso bacino d'utenza. Le istituzioni derivanti dall'unificazione assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore". Al fine di preservare l'identità e le peculiarità delle stesse, l'unificazione si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia.

7. Al fine di rendere effettivi il ruolo, la specificità e la funzione degli istituti di istruzione tecnica e degli istituti di istruzione professionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il dimensionamento dei predetti istituti si realizza nell'ambito del medesimo ordine attraverso interventi graduali e programmati.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con gli adeguamenti resi necessari dalla consistenza della relativa entità della popolazione scolastica negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

9. I parametri previsti dal presente articolo si applicano anche agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, semprechè ne sia assicurato il

funzionamento nel rispetto delle specifiche finalità e delle esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette istituzioni.

### ***Art. 2 – Parametri relativi ai punti di erogazione del servizio***

1. Ai fini del presente articolo, per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

2. I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio di cui al comma 1 sono i seguenti :

- a) i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 30 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- c) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, di norma, in presenza di almeno 45 alunni;
- d) negli istituti di istruzione secondaria di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni per ogni classe, con la previsione del funzionamento del corso intero;
- e) per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, i parametri di cui alle lettere da a) a d) sono suscettibili, con adeguate motivazioni, di ulteriori diminuzioni, nell’ambito dell’ azione di revisione della rete scolastica. Tali motivazioni sono prioritariamente riferite all’esigenza di assicurare la piena fruizione del diritto allo studio, nel rispetto degli obiettivi di riorganizzazione della rete scolastica.

### ***Art. 3 – Adozione dei piani di dimensionamento della rete scolastica***

1. Ai fini del dimensionamento della rete scolastica si applicano i criteri definiti in sede di Conferenza unificata, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono responsabili del rispetto dei criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento ai fini dell’attribuzione e del mantenimento dell’autonomia e dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche dei dirigenti scolastici, nonché del rispetto del limite del numero massimo di punti di erogazione del servizio.